

GRUPPO SPORTIVO i LupiTeam-Adventure Run"

Associazione di Promozione Sociale

Sede in TEOLO (PD) – VIA A. FOGAZZARO 27/A
Codice Fiscale: 90014070289 – Partita IVA 04496740285



Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 3 marzo 2021

L'anno 2021 il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 21.15, presso la sede sociale in SAN MARTINO DI LUPARI (PD), VIA ROMA n. 99, è convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci di "GRUPPO SPORTIVO i LupiTeam-Adventure Run" Associazione di Promozione Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statuto al c.d. "Codice del Terzo Settore" ex D.Lgs. 117/2017;
2. Adempimenti relativi all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
3. Varie ed eventuali;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

ZANETTI DAVIDE, Presidente
DOTTO LUCA, Vice Presidente
BIZZOTTO ANDREA, Segretario
GALANTI MANUELE, Socio
PIERI LUCA, Socio
FURLAN FABRICE, Socio
PORCELLATO ENRICO, Socio

MARZOTTO EMANUELA, Socio
SOLIGO LORENZO, Socio
SPIGARIOL VALENTINO, Socio
Il Presidente ZANETTI DAVIDE è inoltre delegato da:
BURLON STEFANO MARCEL, Socio
LAPPONI CARLO ALBERTO, Socio
CONTE ALESSANDRO, Socio

I soci presenti risultano quindi in numero 13 (tredici) su un totale di 14 (quattordici), come da foglio presenze allegato. Ai sensi dell'articolo 17 dell'attuale statuto "validità assembleare" "art. 28 – Modifiche statutarie" e considerato quanto posto all'Ordine del giorno, si accerta che risulta presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (oltre la metà più uno).

ANDREA BIZZOTTO, in qualità di Segretario procede alla redazione del presente verbale.

Constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo e del numero di soci nel quorum costitutivo previsto dallo Statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1.

Prende la parola il Sig. DAVIDE ZANETTI, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dando atto che, nasce la necessità per la nostra Associazione di trovare un riconoscimento nell'ambito del c.d. "Codice del Terzo Settore" e procedere all'iscrizione al "Registro Unico del Terzo Settore, in sigla RUNTS".

Attualmente il "GRUPPO SPORTIVO i Lupi Team-Adventure Run" Associazione di Promozione Sociale pur essendo un'organizzazione di promozione sociale, non risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. Si rileva tuttavia che, per facilitare il percorso di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, risulta fondamentale provvedere alla revisione dello Statuto attuale e procedere al riconoscimento regionale della stessa nell'ambito delle Associazioni di promozione sociale.

Il Presidente propone di modificare lo statuto associativo al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili del "Codice del Terzo Settore" e che, quindi, l'assemblea, in sede straordinaria, è legittimata a modificare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea di cui all'art. 17 dello Statuto vigente.

Quindi il Presidente dà lettura all'assemblea delle progettate modifiche. Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale il testo di statuto ed adeguarlo alle norme inderogabili del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente evidenzia l'importanza e le motivazioni che rendono necessarie le modifiche predisposte attraverso il richiamo alle norme specifiche del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. c.d. "Codice del Terzo



Sett
term
Il P
dell
i Lu
Tea
Il F
dic
10
di c
con
inc
Qu
me
un
ne
pre

P
Il
p
a
l'
A

Tr
al
es
L

Settore" (CTS), da ritenersi nuove disposizioni inderogabili, alle quali è richiesto l'adeguamento entro il termine del 31 marzo 2021, al fine di conformarsi alla intervenuta Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente propone il nuovo testo dello Statuto, in sostituzione del precedente; inoltre, per effetto dell'adeguamento alla suddetta normativa la stessa denominazione dell'Ente diventa "GRUPPO SPORTIVO i Lupi Team-Adventure Run" Associazione di Promozione Sociale, in breve "GRUPPO SPORTIVO i Lupi Team-Adventure Run APS".

Il Presidente evidenzia infine che come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 "le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice, gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore".

Quindi il Presidente, previa verifica dell'invarianza dei presenti in sala, invita l'assemblea a deliberare in merito alla sua proposta ed accerta e fa constare che l'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime palesemente reso per alzata di mano e quindi con il voto favorevole di tutti i presenti e, pertanto, nel pieno rispetto del quorum deliberativo previsto per l'assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 28 del vigente statuto sociale

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo statuto illustrato dal Presidente e secondo il testo dallo stesso proposto;
- 2) di prevedere che gli adeguamenti necessari effettuati saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore ma che rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia, il tutto come riportato nell'art. 32 testé approvato.

Punto 2.

Il Presidente espone la necessità per la nostra associazione, ora che lo Statuto è stato adeguato, di procedere all'iscrizione della stessa presso il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al fine di agevolare la successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Chiede quindi l'autorizzazione a procedere in tal senso.

A tal proposito l'Assemblea all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale;
- 2) di autorizzare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari al fine del buon esito della pratica.

Punto 3.

Il Presidente Davide Zanetti illustra la situazione economica ed i tempi con cui arriveranno i fondi dalla regione Veneto e dalla Provincia di Belluno. Fondi utili per produrre il nuovo video promozionale del Trail degli Eroi.

Il Presidente ricorda che a breve l'Assemblea dovrà riunirsi per approvare il bilancio economico e non appena possibile verrà inviata la relativa bozza.

Il Segretario Andrea Bizzotto presenta il progetto "appuntamenti in Grappa" che vedrà coinvolto anche lo Storico e gestore del rifugio Val Tosella Davide Pegoraro.

Il Presidente Davide Zanetti illustra il progetto per ora denominato "14 cippi" illustrando come è nata l'idea, come il comitato organizzatore del Trail degli Eroi ha caldamente accolto la suggestione e si sia incominciato a lavorare sulla possibile traccia del percorso che dovrà toccare i 14 luoghi ricordati nei 14 cippi della Via degli Eroi del Sacrario militare del Grappa. Questo viaggio si vorrà proporre per l'edizione 2022 del Trail degli Eroi ma quest'anno si voleva procedere con un Edizione 0 per testare percorso, fattibilità, modalità, ecc...

Si pensava di legare l'Edizione 0 di questo viaggio alla presentazione di "14" il libro di Davide Pegoraro e prevista per il 04/08/2021 concludendo questo viaggio (approssimativamente di 120 - 130 km) partecipando alla presentazione del libro.

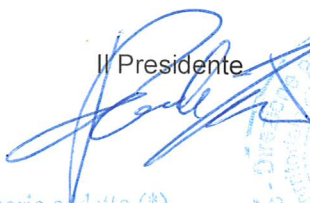
Il tracciato del viaggio potrebbe diventare un percorso segnato in modo permanente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 22.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

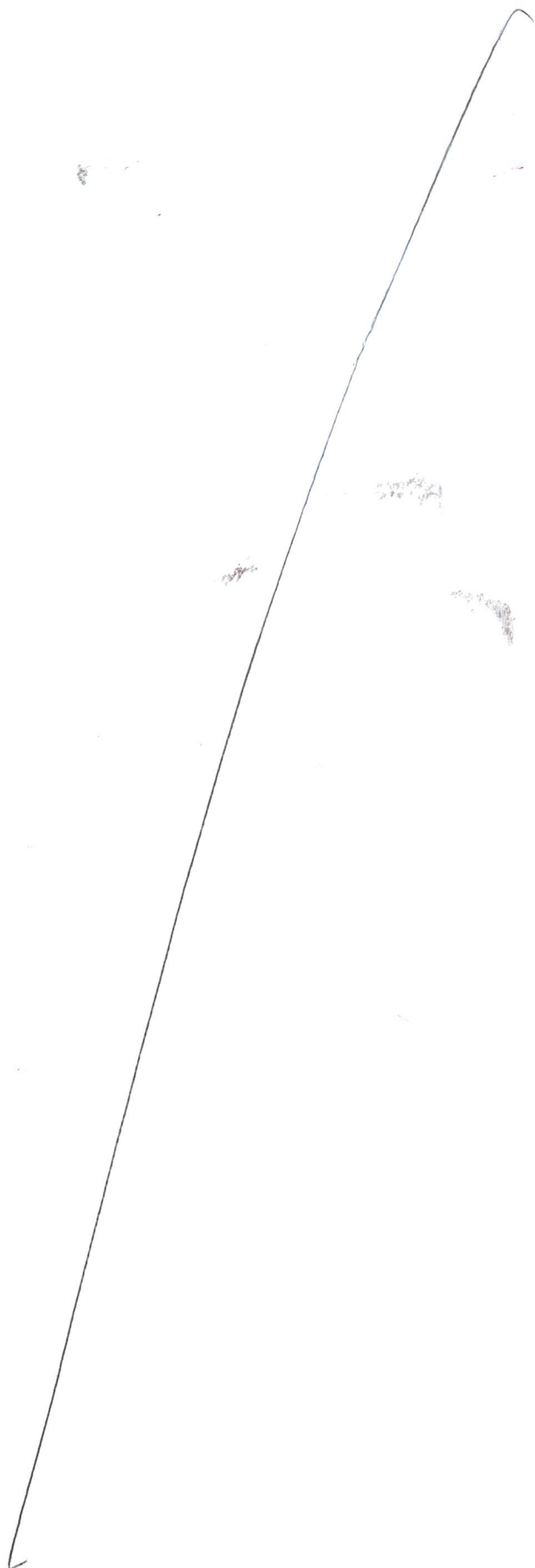


Registrato a Padova il 01/04/2021
al n° 2554
centro
LIQUIDAZIONE
duecento/00

Il Funzionario addetto (*)

Daniela FRASCI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Sironi



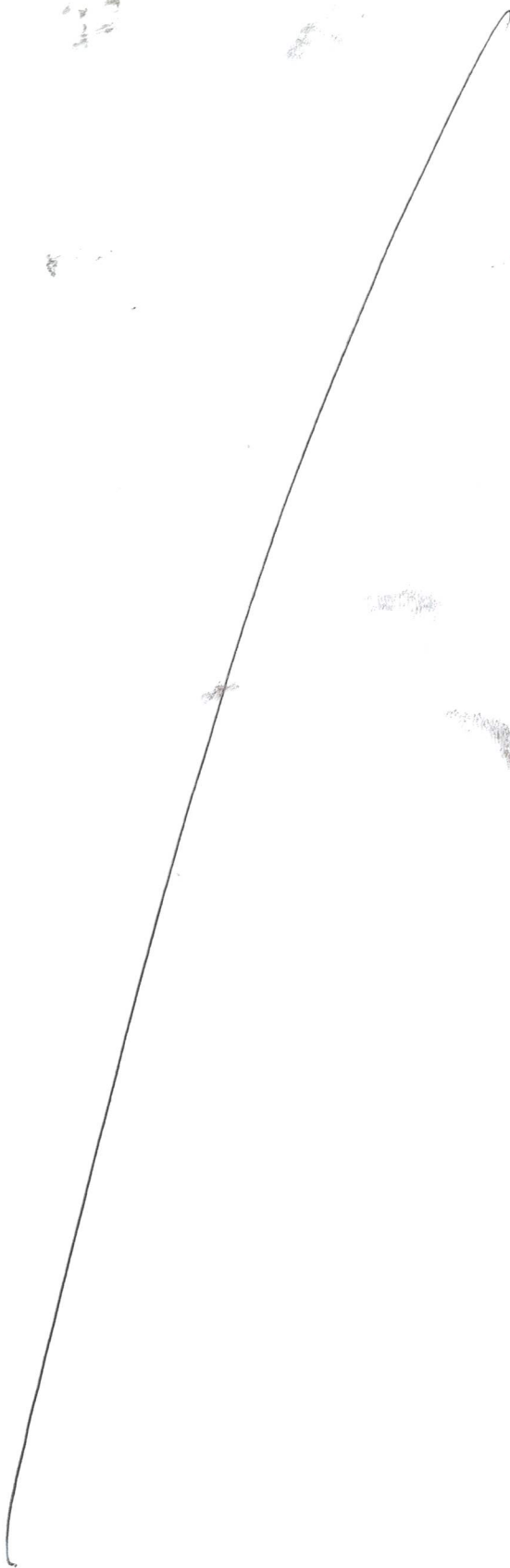


Allegato "A"

**STATUTO
DI
GRUPPO SPORTIVO i LupiTeam-Adventure Run"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**



[Handwritten signature]



E' cost
Settore
SOCIA
L'acron
denom
e nelle
assoc
L'asso
Il trasf
compe

L'asso
Legisl
gener

L'asse
organ

Lo st
di cor

Lo st
civile

L'ass
pers
L'as
agor
form
Atlet
Diff
dilet
med
Le a
mod
di cu

i) or
anc
inte
k) o
f) in
22 g

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "GRUPPO SPORTIVO i LupiTeam-Adventure Run" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in VIA FOGAZZARO, 27/A – 35037 TEOLO (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha la specifica finalità di promuovere, programmare, organizzare attività ludico-sportive non agonistiche, di formare e preparare squadre amatoriali nella disciplina della corsa, in particolare nelle sue forme di running, trail running, sky running, ed in particolar modo di adventure running e in più generale di Atletica leggera.

Diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione delle pratiche sportive sopra esposte, a livello dilettantistico/amatoriale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in particolare le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, di cui alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



d) edu
modifi
t) orga



A titolo

L'a
es
L'a
m
In
co

L'
in
a
L
c
1
L

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- La promozione, l'incremento e lo sviluppo del movimento e delle gare riconducibili alla disciplina sportiva dall'associazione perseguita, a livello amatoriale, agevolando anche economicamente la partecipazione dei soci;
- L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- L'organizzazione e la gestione di gare non competitive;
- L'organizzazione e la gestione di squadre o team, quali rappresentanti dell'Associazione;
- Contribuire alle spese di partecipazione dei soci o dei team, a rappresentanza de "ILupiTeam", in manifestazioni e gare nazionali ed internazionali, riconducibili alle discipline sportive promosse dall'Associazione;
- L'Organizzazione di attività ricreative, formative e culturali nell'ambito delle attività e scopi sopra esposti.
- Gestire impianti sportivi e strutture ricreative in generale e solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
- Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive
- Organizzare spettacoli di carattere sportivo, culturali ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- Accettare in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi.
- Organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri formazione sportivi.
- Partecipare con i propri associati a gare nell'ambito delle attività sportive promosse.
- Allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative.

L'attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a gare internazionali, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità ed appuntamenti fra quelli prescelti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può istituire periodici incontri di Studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica destinati ai soli propri associati.

Inoltre può organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo e serate a contenuto divulgativo-culturale aperte al pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consigliere delegato su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso
motivati
L'aspirante
pronunciato
L'ammesso
Non è
La quota

Gli assenti
Hanno

-
-
-
-
-
-

e il d

-
-

L'assente
persone
La quota
auto
L'attestato
associato
l'attestato
vieta

La quota
L'assente
L'assente
dalla
giurisdizione
all'atto
L'atto

So

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)





L'as
vers
Cias
scrit
mas
Vice
E' c
avv
dell
Tale
me
L'A
am
Del
pre
L'A
sta
Sia
più
prim

L'a

L
d
a
L
E
l'
M
a

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Sia l'Assemblea ordinaria dei soci e sia quella straordinaria possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)





L'orga
genera
Il Con
eletti c
Dura i
L'orga
caso
delibe
Si app
ter de
L'orga
comp
In par

Il po
oppo
eran
Il pre
agli
Il se
riuni
tenu
ordin
prim

Il p
con

Il p
dim
Alm
nuc
Il
am
all'
Il V
nel

L'c
11
a)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente ed il Segretario e decide sulla loro revoca;
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi; è delegato all'operatività ordinaria nel rapporto di conto corrente con gli istituti di credito; è delegato alla riscossione delle quote di prima iscrizione, rinnovo, periodiche o straordinarie dei soci, emettendone relativa quietanza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, quindi quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;



b) ricav
c) dipe

L'orga

-
-
-
-

Può e
tal cas
Il com
e, a t
affari.

E' no
quan
a) tot
b) ric
c) dip
L'org

L'as
a) il
b) il
reda
c) il
altri
d) il
Tutt
tenu

Le

- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 quindi quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.

L'organo di Revisione legale dei conti ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

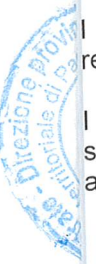
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)





I beni
registri
I beni
sono
associati

L'ass
riser
utiliz
lo sv

Il bi
sens
verit
Il bi
mes
del

E' r

Le
co
mo
Co

L'
Lo
I
ac

G
r

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

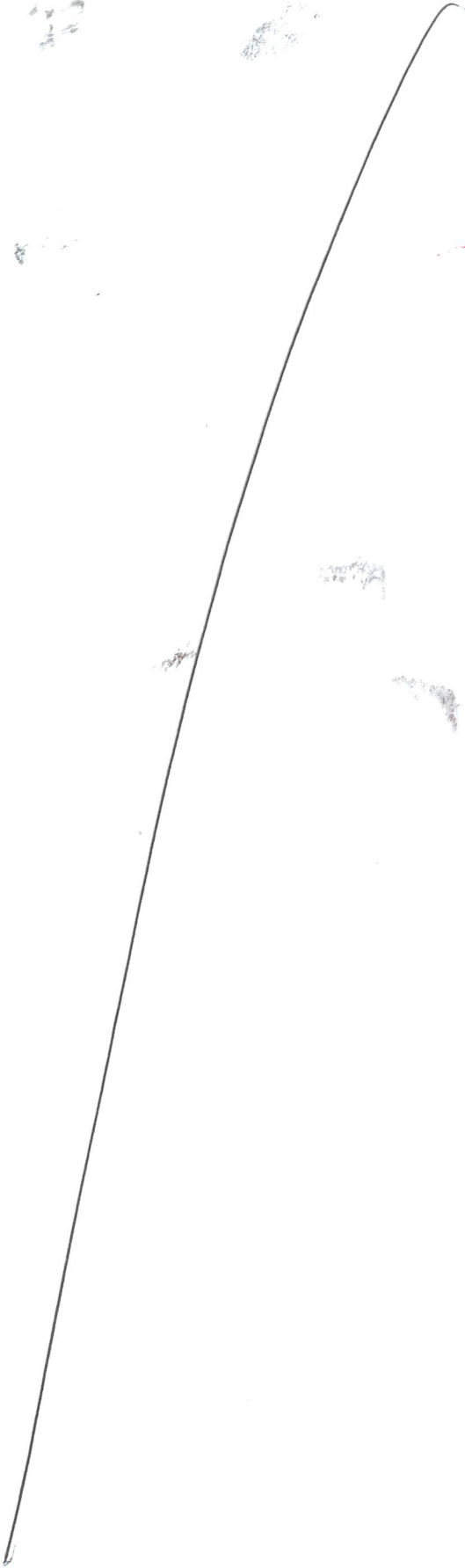
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.





Divisione Provinciale
di San Marino

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



